



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nelle **cause riunite alla n. 142/2016 R.G.A.C.** promosse

DA

Pirini Giuseppe, Folgori Francesca, Cordisco Enrico, Franciosi Lorenzo, Terlizzi William e Ugolini Massimo (avv. Piergiovanni Alleva e Alessandra Raffi; anche avv. Andrea Assogna per la Folgori)

CONTRO

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a. (avv. Felice Testa, Francesca Spirito, Benedetta Testa e Fabrizio Flamini)

NONCHÉ

Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone Soc. Coop. in l. c. a. (avv. Felice Testa, Francesca Spirito, Benedetta Testa e Fabrizio Flamini)

avente ad **oggetto:** trasferimento di azienda e conseguenze patrimoniali;

provvedendo, all'udienza del 17.7.2018, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

I. I lavoratori ricorrenti, premesso che il 17.7.2015 diveniva efficace il trasferimento di azienda avvenuto tra la Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone Soc. Coop. in a.s. e la



Banca per lo Sviluppo per la Cooperazione di Credito, chiedono accertarsi l'irrelevanza del contratto individuale di cessione del contratto dei lavoro (art. 1406 c.c.) dai medesimi firmato, determinante (anche mediante rinvio ad accordo sindacale del 6.6.2015 non firmato dall'O.S. di appartenenza) trattamento economico peggiore con rinuncia ad ogni pretesa maturata nei confronti della parte cedente, con operatività, invece, delle garanzie derivanti dall'applicazione dell'art. 2112 c.c.

2. Il ricorso è fondato.

Non valgono a paralizzare le azionate pretese le eccezioni svolte dalle controparti.

2.1. Non può invero richiamarsi la fattispecie decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della l. n. 183/2010, riferita alla "*cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento*".

Il termine è in questo caso previsto qualora si censurino atti volti ad inibire il mantenimento delle precedenti condizioni nell'ambito di un'operazione formalmente qualificata ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero sia quando si impugnò il trasferimento di azienda attuato in violazione del disposto della norma predetta¹. Tanto può ritenersi anche a considerare che il termine decorre dalla data del trasferimento e le ragioni di certezza del diritto sottese alla previsione – volte a mettere in condizione il cessionario di fare affidamento sulla fisionomia giuridica del rapporto nel ristretto periodo di cui al termine – appaiono compatibili soltanto con la formale esistenza del trasferimento di azienda.

Diversa è l'ipotesi, qui in rilievo, in cui voglia accertarsi la continuità

¹ V. Cass., 25.5.2017, n. 13179: "*nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; detta norma presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale*".



formale del rapporto con altro soggetto (non ricompresa nella successiva lettera d), relativa al diverso caso di non coincidenza tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale).

2.2. Non può essere messa in dubbio l'esistenza di un trasferimento di azienda tra le banche.

La ricorrenza della figura negoziale, data per scontata dai ricorrenti, non è stata sostanzialmente esclusa dalle banche le quali, richiamato solamente il *nomen* del contratto, relativo alla cessione di *attività e passività* non hanno – ciò che più conta – sostenuto il venir meno o l'interruzione dello svolgimento dell'attività bancaria²; d'altra parte, è la stessa resistente a rilevare che la cessazione dell'attività di impresa, conseguente alla revoca dell'autorizzazione intervenuta in sede europea, abbia avuto luogo il 17.7.2015, divenendo efficace il contatto di cessione predetto il 18.7.2015.

2.3. Non può dirsi sussistere l'accordo derogatorio della applicazione dell'art. 2112 c.c., posto che la sigla sindacale cui aderivano i ricorrenti – che aveva una propria r.s.a., come riconosciuto da controparte e che quindi era da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dell'art. 47 della l. n. 428/1990 – non ha stipulato alcun accordo ai sensi dell'art. 5 dell'art. 47 cit., considerando, tra l'altro, che la procedura di consultazione nell'ambito della quale la legge prevede che l'accordo si perfezioni non può dirsi nemmeno si sia tenuta, non essendo stata avanzata l'informativa di cui al comma 1, come accertato dalla Corte d'Appello (v. nota a piè di pagina n. 2).

Non vale rilevare che detto accordo possa riguardare il mantenimento anche parziale dell'occupazione, trattandosi pur sempre dell'oggetto di un accordo che non v'è stato.

Né vale individuare nell'accordo del 6.6.2015 una ipotesi di contrattazione *ex art. 8 del d. l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148/2011*, in

² In realtà gli elementi trasferiti rappresentavano, presso la cedente, come dichiarato in contratto, "*azienda bancaria*" (v. doc. 15 di parte resistente, di cui sono prodotte le prime tre pagine).

Il dato è confermato dalla lettura del dispositivo, prodotto all'odierna udienza, emesso il 3.7.2018 dalla locale Corte di Appello, occasione in cui, in relazione alla parallela vicenda innescata con ricorso *ex art. 28 St. Lav.*, si è condannata la Banca per lo Sviluppo all'attuazione delle garanzie di cui all'art. 47, commi 1 e 2, della l. n. 428/1990, relativi alla fattispecie *ex art. 2112 c.c.*



ipotesi utile a tener luogo dell'accordo di cui all'art. 47, comma 5, cit. Tale contrattazione, invero, è abilitata, ai sensi del comma 2 (dell'art. 8), ad intervenire in materie estranee a quella del trasferimento di azienda e, per la stessa ragione, secondo il comma 2 – *bis*, la deroga alle disposizioni di rango legislativo può avvenire solo nell'ambito di siffatte materie.

2.4. La norma di cui all'art. 2112 c.c. è peraltro inderogabile e gli accordi individuali stipulati non appaiono migliorativi. Da questo punto di vista non vale riferire singoli aspetti del contenuto complessivo degli accordi, come fanno le resistenti, occorrendo attribuire rilevanza semmai al complessivo trattamento risultante. Le resistenti, in ogni caso, non contestano il dato riferito dai ricorrenti del venire meno della RAL e della retrocessione di grado.

2.5. Quanto alla possibilità che, per effetto dell'operatività dell'art. 2112 c.c., potessero trovare applicazione, nel rapporto tra lavoratori e cessionario, le condizioni di cui all'accordo del 6.6.2015, potendo anche da questo punto di vista trovare attuazione la norma di cui all'art. 8 cit., così da ritenere che i rapporti di lavoro fossero già (prima del trasferimento) disciplinati da quella fonte collettiva, è la stessa parte resistente ad affermare, riportandone il testo, che *<< il presente accordo, attese le sue finalità, ha efficacia rispetto a tutti i rapporti di lavoro attualmente alle dipendenze di BRC e impegna la stessa BRC in ogni suo stato e/o natura giuridica, anche futura, a cedere i rapporti di lavoro in parola soltanto ad azienda che si impegni ad applicare agli stessi le condizioni di cui al presente accordo, fermo restando quanto convenuto al successivo art. 15. Le condizioni di efficacia in parola dovranno risultare negli accordi individuali di cessione del contratto di lavoro all'Azienda che dovesse acquisire il personale attualmente dipendenti da BRC; detta cessione avverrà attraverso la sottoscrizione di accordo individuale secondo il facsimile allegato sub All. n. 1". Le intese individuali sono, quindi, parte integrante dell'accordo collettivo in quanto concretizzano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art. 8, comma 2, lett. e) del citato DL138/2011 >>>.*

L'intesa individuale recita: “BRC, il Lavoratore, nonché la Società



Banca Sviluppo, come innanzi rappresentate ed assistite, con il presente atto convengono di cedere ex art. 1406 c.c. Cod. Civ. il contratto di lavoro di cui in premessa in essere fra BRC ed il Lavoratore medesimo che a ciò presta il proprio irrevocabile assenso con la sottoscrizione del presente atto alla società stessa; convengono altresì che la cessione del contratto abbia effetti subordinati all'intervenuta acquisizione delle attività e delle passività della BRC eventualmente in L.C.A. da parte della Società, e da detta data da intendere quale primo giorno di rapporto alle dipendenze di Banca Sviluppo, e considerando detta cessione elemento essenziale del presente accordo”.

L'operatività della cessione del contratto, tuttavia, non ha avuto luogo, risultando paralizzata dalla mancata attuazione della formalmente programmata acquisizione delle attività e delle passività (condizione sospensiva), così come intesa dalle parti, che non è mai avvenuta, avendo lasciato il posto ad un ordinario trasferimento di azienda. Per meglio dire, l'intesa si fondava letteralmente sulla mancata operatività dell'art. 2112 c.c., come sta ad attestare il riferimento all'incompatibile istituto della cessione del contratto.

Non ha inoltre senso ipotizzare l'operatività della cessione del contratto congiuntamente all'operatività degli effetti di cui all'art. 2112 c.c., che assorbono la portata della prima.

Se è dunque vero che la cessione del contratto era considerata quale elemento essenziale dell'intera intesa individuale, occorre concludere con il ritenere la stessa inefficace e dunque irrilevante, come richiesto da parte ricorrente nelle conclusioni. L'inefficacia è complessiva, proprio in virtù di detta essenzialità, riguardando anche le operate rinunce a pretese nei confronti della cedente.

Ancora, se *“le intese individuali sono, quindi, parte integrante dell'accordo collettivo in quanto concretizzano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art. 8, comma 2, lett. e) del citato DL138/2011”*, occorre concludere per la mancata attuazione dell'accordo, rimanendo regolati i singoli rapporti di lavoro alle condizioni precedenti l'accordo del 6.6.2015.



3. Quanto affermato è sufficiente a garantire il passaggio alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., non essendo necessario accertare l'annullabilità dei contratti individuali di cessione del rapporto (tanto che nelle conclusioni detto accertamento è rimesso alla scelta del giudicante in via per così dire aggiuntiva).

Tale esito, cui si è legittimamente giunti (per indicazione degli stessi ricorrenti) senza accertare alcuna lesione della dignità personale dei lavoratori, non consente di far questione di danno morale o biologico.

4. Occorre in definitiva dare atto del passaggio alle dipendenze di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito ai sensi dell'art. 2112 c.c. a far data dal 18.7.2015, tenendo conto della condizioni caratterizzanti il rapporto presso la cedente, senza tener conto del contenuto dell'accordo del 6.6.2015 e del contenuto degli accordi individuali di cessione.

4.1. In via di condanna generica, come richiesto, si condanna la banca cessionaria al pagamento dell'eventuale differenziale economico maturato dai lavoratori, a far data dal 18.7.2015, spettante in ragione dell'applicazione delle stesse condizioni vigenti presso la cedente, senza tener conto dell'accordo del 6.6.2015 e degli accordi individuali di cessione.

4.2. Alla statuizione di condanna è estranea la banca cedente, facendosi questione di condizioni applicate a far data dal trasferimento.

Sul punto si nota, peraltro, che in realtà nessuna domanda di condanna è rivolta nei confronti della cedente, riferendosi le richieste risarcitorie al trattamento applicato dopo il passaggio alla cessionaria, senza operatività dunque della solidarietà ai sensi dell'art. 2112 c.c. Ciò consente anche di escludere la possibilità di richiamare l'art. 90 T.U.B., relativo a debiti della cedente appunto non rilevanti.

L'assenza di domande di condanna consente di richiamare Cass., 19.6.2017, n. 15066, per cui l'improponibilità va dichiarata solo in presenza di tali istanze rivolte alla banca in l.c.a.

5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminato della causa e della pluralità dei ricorrenti.

P.Q.M.



Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso:

accerta e dichiara l'irrelevanza degli accordi individuali di cessione del contratto stipulati dai ricorrenti, essendo maturato il passaggio alle dipendenze di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., a far data dal 18.7.2015, alle stesse condizioni caratterizzanti il rapporto presso la cedente, senza tener conto del contenuto dell'accordo del 6.6.2015 e del contenuto degli accordi individuali di cessione;

condanna la banca cessionaria al pagamento dell'eventuale differenziale economico maturato dai lavoratori, a far data dal 18.7.2015, spettante in ragione dell'applicazione delle stesse condizioni vigenti presso la cedente, senza tener conto dell'accordo del 6.6.2015 e degli accordi individuali di cessione, con maggiorazioni di legge;

condanna le controparti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in € 7.800,00, oltre accessori di legge.

Forlì, lì 17/7/2018

Il giudice del lavoro
dr. Luca Mascini

